



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, L'OSSERVAZIONE DIDATTICA E IL TIROCINIO DI SOGGETTI ESTERNI NELLE CLASSI E NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la presenza e le modalità di comportamento di soggetti esterni (studenti universitari, tirocinanti, studenti maggiorenni di istituti secondari di secondo grado in PCTO/orientamento o convenzionati) ammessi a svolgere attività di osservazione didattica, tirocinio curriculare o affiancamento nelle classi dell'Istituto.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico sulla base di formali convenzioni, accordi di partenariato o progetti formativi stipulati con Università, Enti accreditati o Istituzioni scolastiche di provenienza.

Art. 2 – Condizioni preliminari di ammissione

1. L'ammissione all'attività di osservazione/tirocinio è subordinata a:
 - a) Esistenza di una convenzione attiva con l'Ente/Istituto di appartenenza;
 - b) Presentazione del progetto formativo o piano delle attività concordato con il docente tutor/accogliente;
 - c) Sottoscrizione da parte dell'interessato dell'Atto di autorizzazione e impegno alla riservatezza, con allegato il presente Regolamento;
 - d) Individuazione del docente tutor interno assegnato alla classe o all'attività.

Art. 3 – Ruolo e limiti dell'osservatore esterno

1. L'osservatore esterno partecipa alle attività scolastiche in qualità di figura passiva di studio e approfondimento professionale, ovvero in affiancamento guidato, sotto la costante supervisione e responsabilità del docente titolare della classe o del docente di sostegno/tutor.
2. All'osservatore è fatto divieto di:
 - a) Rimanere solo con gli alunni all'interno o all'esterno dell'aula, senza la presenza del docente incaricato;
 - b) Svolgere funzioni docenti, disciplinari o valutative autonome nei confronti degli studenti;
 - c) Rilasciare dichiarazioni, giudizi o comunicazioni ai genitori degli alunni in merito all'attività didattica o alle condotte dei minori;
 - d) Accedere autonomamente al Registro Elettronico di classe o alle postazioni informatiche protette del personale docente, né richiedere credenziali di accesso ai sistemi dell'Istituto.

Art. 4 – Tutela della riservatezza e dati relativi alla salute / BES / DSA



1. Durante la permanenza nei plessi, l'osservatore viene inevitabilmente a conoscenza di dinamiche di classe, percorsi educativi e dati personali riferiti a minori, ivi inclusi dati relativi alla salute, alla disabilità, a disturbi specifici dell'apprendimento e a situazioni di disagio socio-familiare (art. 9 GDPR).
2. L'accesso a documenti riservati (quali Diagnosi Funzionali, PEI, PDP, verbali GLO) è rigorosamente limitato alla sola consultazione guidata con il docente tutor, per esclusive finalità connesse al progetto di tirocinio, con divieto assoluto di estrazione di copie cartacee, scansioni o riproduzioni digitali.
3. È fatto assoluto divieto di divulgare a terzi, comunicare all'esterno o diffondere qualsiasi notizia, dato personale, anagrafico o sanitario appreso nel corso dell'attività scolastica. L'obbligo di segreto permane a tempo indeterminato anche successivamente alla conclusione dell'attività di osservazione.

Art. 5 – Divieto di riprese audio, video, fotografiche e uso dei dispositivi personali

1. È severamente vietato effettuare fotografie, registrazioni audio o video all'interno degli ambienti scolastici (aule, corridoi, laboratori, palestre, cortili), o durante uscite didattiche.
2. È fatto divieto di utilizzare dispositivi elettronici personali (smartphone, tablet, registratori portatili) durante le lezioni, salvo espressa autorizzazione del docente tutor per documentare materiali didattici anonimizzati (es. cartelloni, schede didattiche prive di nomi di alunni).

Art. 6 – Redazione di relazioni, tesi e resoconti accademici

1. Gli appunti, i diari di bordo, le relazioni finali o le tesi di laurea/diploma redatte dal tirocinante/osservatore a seguito dell'attività svolta devono essere improntati alla totale e irreversibile anonimizzazione:
 - a) Nessun nominativo reale di alunni, famiglie o docenti può essere inserito negli elaborati;
 - b) Devono essere impiegate sigle o pseudonimi di fantasia;
 - c) Non devono essere riportati dettagli contestuali idonei a rendere identificabile, anche indirettamente, il singolo alunno (es. patologie rare abbinate a dettagli specifici di sezione o plesso).
2. Il docente tutor verifica la rispondenza dell'elaborato finale o della relazione di tirocinio ai criteri di anonimizzazione prima dell'inoltro o della convalida.

Art. 7 – Violazioni e revoca dell'autorizzazione

1. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico e dal docente tutor comporta l'immediata interruzione dell'attività di osservazione e la revoca dell'autorizzazione all'accesso ai plessi scolastici.
2. Delle violazioni accertate viene data formale comunicazione all'Università o all'Istituto scolastico/formativo di provenienza per l'adozione dei provvedimenti di competenza, impregiudicata ogni eventuale responsabilità civile, amministrativa o penale per violazione del segreto d'ufficio e della normativa in materia di protezione dei dati personali.